

Riforme in cantiere. Con la legge europea

In RW anche gli investimenti minimi

NIENTE PIÙ ESONERO

Nel disegno di legge non compare il limite di 10mila euro per le attività finanziarie fuori dal monitoraggio

Marco Piazza

■ Un **modulo RW** più semplice, ma anche più "invasivo". Questo potrebbe essere il risultato della legge europea per il 2013, il cui schema - approvato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo - è in attesa dell'esame da parte delle Camere.

L'articolo 10 del disegno di legge - modificando, l'articolo 4 del Dl 167 del 1990 - sopprimerà l'obbligo di compilare la sezione I (riferita ad alcuni trasferimenti da e verso l'estero non collegati ad investimenti all'estero) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero, connessi ad investimenti all'estero), mantenendo solo la sezione II in cui le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia devono indicare l'ammontare delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al termine del periodo d'imposta.

Nel nuovo articolo 4, però, scompare la regola che limita l'obbligo di compilare il modulo RW ai casi in cui gli investimenti e le attività finanziarie oggetto di comunicazione eccedano l'importo di 10mila euro. Se non si tratta di un refuso, si può comprendere la scelta dell'estensore della norma. Il regime attuale, infatti consente di non compilare il modulo RW (e di sottrarsi al monitoraggio bancario) a chi sottoscriva o acquisti una partecipazione, anche qualificata, in una società residente all'estero con un investimento non superiore a 10mila euro; il che può ostacolare l'accertamento da parte del fisco sulle attività detenute all'estero dal residente per il tramite della società partecipata.

D'altro canto la soppressione della soglia minima d'investi-

mento genera non pochi disagi a chi detiene all'estero investimenti di entità minima senza alcun intento malizioso. Il caso più significativo è quello delle decine di migliaia di dipendenti di multinazionali che partecipano a piani di azionariato diffuso che presuppongono la sottoscrizione di azioni di società estera di valore, il più delle volte, inferiore a 2 o tre mila euro. Questi soggetti già oggi sembrano essere obbligati alla compilazione del quadro RM, Sezione XV-B di Unico per liquidare l'Ivafe anche quando non debbano versare l'imposta in quanto di ammontare inferiore a 12 euro. Sarebbe a questo proposito opportuno che il paragrafo 4 delle istruzioni al modello Unico PF venisse integrato per precisare che il quadro RM non deve essere compilato se l'imposta non eccede la soglia di 12 euro. Quanto al modulo RW, è possibile che la soglia minima venga reintrodotta con il provvedimento del Direttore **dell'agenzia delle Entrate** previsto dal nuovo comma 4 dell'articolo 4, ma non è corretto che una materia così delicata sia lasciata alla competenza di un ufficio dell'Amministrazione. Inoltre, quasi certamente il provvedimento non sarà pubblicato, come sarebbe giusto, all'inizio del periodo d'imposta in cui avranno efficacia le nuove norme, ma solo in occasione del varo della relativa modulistica, cioè all'inizio dell'anno successivo.

Per i dipendenti che si trovano nella situazione descritta - i quali di norma non presentano del tutto la dichiarazione o presentano solamente il modello 730 - il rischio è quello di doversi accollare i costi della compilazione e trasmissione di Unico o, in alternativa, di dover affidare le azioni in amministrazione ad una fiduciaria con le relative conseguenze in termini economici (compenso alla fiduciaria e applicazione dell'imposta di bollo, sostitutiva dell'Ivafe, nella misura minima di 34,20 euro all'anno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

